



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

AREA AMBIENTE

ORDINANZA SINDACALE N. 161 / 22/09/2025

**OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Valeggio sul Mincio (VR) risulta inserito nella zona pianura (dai 10.000 ai 30.000 abitanti, fuori dall'agglomerato di Verona);
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le

zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con l’obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità dell’aria, la Giunta Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025, ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA).

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
Nessuna allerta - verde;
Livello di allerta 1 - arancio;
Livello di allerta 2 - rosso.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

VISTO CHE:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell’aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l’agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo

2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021 - 2023 contenenti le misure straordinarie;

- con D.G.R. n. 1089 del 09 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, la Regione Veneto, ha emanato degli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella D.G.R. n. 238/2021;
- con D.G.R. n. 1045 del 23 agosto 2022 la Regione Veneto, ha avviato il progetto "MoVe In" (monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l'installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative;
- con DGR 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025 la Regione ha approvato l'aggiornamento del PRTRA che contiene nell'allegato A1 le schede delle misure di Piano con l'individuazione delle limitazioni alle attività umane nel periodo invernale al fine di ridurre le emissioni di PM10 in atmosfera;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTI la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

VISTO che:

- l'art. 10 comma 1 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione D.L. 13 giugno 2023 n. 69 consente le pratiche agricole di cui all'art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 e quindi gli abbruciamenti nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. E il comma 2 del medesimo articolo prevede che la disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno;

VISTA la risposta formulata dalla Regione Veneto ai quesiti sollevati dal Comune di Verona con nota prot. 328101 del 8 settembre 2023 che la Provincia di Verona ha inoltrato a tutti i Comuni veronesi in data 5 ottobre 2023 prot. 23623 del 06-10-2023, con la quale comunica che:

- le zone interessate da superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per

l'anno 2022 sono state pubblicate, così come previsto, nel sito istituzionale della Regione, e risulta essere compresa la zona: "IT0522 - Pianura";

- ad integrazione di quanto previsto dal D.L. 69/2023, rimane valido quanto previsto dalla DGR 283/2021 secondo la quale il divieto di abbruciamento si applica sull'intero territorio regionale nel periodo 1° ottobre - 30 aprile;
- si rende necessaria l'integrazione di quanto già disposto dall'art. 10 del DL 69/2023, da attuarsi mediante ordinanze comunali per tutti i Comuni appartenenti alla zona: "IT0522 - Pianura", di cui alla zonizzazione approvata con DGR 1855/2020 per l'estensione del divieto di abbruciamenti di materiale vegetale anche ai mesi di ottobre, marzo e aprile;

RILEVATO che:

- La zona "IT0522 - Pianura" risulta tra le zone interessate da superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per l'anno 2022 come pubblicato nel sito istituzionale della Regione Veneto, e che pertanto è necessario vietare gli abbruciamenti di materiale vegetale anche ai mesi di ottobre, marzo e aprile;
- il comma 6-bis dell'articolo 182 del D. Lgs. 152/2006 prevede che "I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la salute pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
- nella centralina di riferimento (VR- Giarol Grande) è stato superato il limite di n. 35 giorni annui in relazione al valore limite di 50 microgrammi per metro cubo per il parametro PM10;

ORDINA

1 Il divieto di circolazione, dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:

- 1.1 veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.2 veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.3 veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 1.4 veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 1.5 ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0

In caso di condizioni di allerta rossa prolungata (due bollettini successivi), a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione, dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, per le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli di cui agli articoli 57 e 58 del C.d.S. (macchine operatrici, mezzi agricoli, macchinari industriali) con motori non conformi almeno allo Stage III;

2 Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Le disposizioni prescritte ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

- sono esclusi dalla presente ordinanza i tratti stradali di interesse sovra comunale e di collegamento con reti infrastrutturali di ordine superiore (Strade Provinciali e Regionali).

3 Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:

- 3.a mezzi adibito al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);
- 3.b mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;
- 3.c veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada;
- 3.d veicoli elettrici;
- 3.e mezzi della protezione civile.
- 3.f veicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
- 3.g veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;
- 3.h autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- 3.i veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari;
- 3.j veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 3.k veicoli con targa estera, purché i conducenti siano residenti all'estero;
- 3.l veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- 3.m veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
- 3.n veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- 3.o veicoli utilizzati per il trasporto di alunni presso gli istituti scolastici (distante non meno di 900 metri), in mancanza di trasporto pubblico, limitatamente al percorso più breve casa-scuola, scuola-casa;
- 3.p veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^a fermata (distante non meno di 900 metri) dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
- 3.q veicoli degli ospiti delle strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dalla struttura ricettiva, il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza, in possesso della copia

della prenotazione;

- 3.r veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
- 3.s autoveicoli o motoveicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni, eventi e cerimonie;
- 3.t veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
- 3.u veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (muniti di titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- 3.v veicoli utilizzati per assistenza sanitaria e di supporto (approvvigionamento beni di prima necessità, compresi i farmaci) a persone Covid Positive e persone in isolamento fiduciario (necessaria autocertificazione);
- 3.w veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
- 3.x veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso a associazioni, Enti o istituti che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
- 3.y veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
- 3.z veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
- 3.aa veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.lgs 285/92;
- 3.bb veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età;
- 3.cc veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa- area mercatale- casa.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale dal **01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026**, è fatto:

D I V I E T O

1 di mantenere acceso il motore:

- 1.a degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello

stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;

1.b degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

1.c degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;

1.d dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

Dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, è altresì fatto

DIVIETO

- 1 di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet - (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle **classi 1 e 2 stelle**;
- 2 divieto di effettuare **combustioni all'aperto** di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante o ammendante (rif. comma 6-bis, articolo 182 del D. Lgs. 152/2006) anche nei periodi in cui le stesse sarebbero ammesse dalle disposizioni dell'articolo 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e documentate con le modalità previste dalle vigenti normative;
- 3 divieto di climatizzare i seguenti **spazi dell'abitazione** o ambienti ad essa complementari:
 - cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio e del livello di allerta 2 - rosso:

- divieto fino al 30 aprile 2026 di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche pari alle classi **1 - 2 - 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017, fino al 30 aprile 2026;
- divieto **assoluto** di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento (in allerta 1 e 2 non sono possibili deroghe di alcun tipo, come indicato nell'Allegato A alla DGRV 836 del 6 giugno 2017);
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici **fino al 15 aprile 2026**, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

ed è inoltre fatto

O B B L I G O

- 1 nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di **limitazione della temperatura misurata, dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026**, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

- a **massimi di 19°C (con tolleranza di 2 °C)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
E.1 - residenza e assimilabili;
E.2 - uffici e assimilabili;
E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
E.5 - attività commerciali e assimilabili;
E.6 - attività sportive;
- a **massimi 17° C (con tolleranza di 2 °C)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili;
- utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW **pellet** che oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- **in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio e livello di allerta 2 - rosso, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1° C.**

I N F O R M A

l'Accordo Bacino Padano (DGRV n. 836/2017), VIETA l'installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", **che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro** e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni** ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana in caso di violazione del divieto di effettuare combustioni all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni previste all'articolo 10 "Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione" della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione D.L. 13 giugno 2023 n. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 3000, come stabilito al comma 4 dello stesso articolo.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 22/09/2025

I L SINDACO
GARDONI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)